



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 304,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	€ 339,65
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA	Presidente
Giuseppe DI PIETRO	Giudice
Gaspare RAPPA	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 133/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69694** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **SCINARDO TENGHI Carmela** (C.F. SCNCML59M58B660W), nata a Capizzi (ME) il 18/08/1959 ed ivi residente in via Roma n. 159, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, con sede nella stessa residenza.

2. **LA PAGLIA Salvatrice** (C.F. LPGSVT62P70C342X), nata a Enna il 30.09.1962 ed ivi residente in via Passo Signore n. 25.

3. **CATALANO Maria Sebastiana** (C.F. CTLMSB81S68C351U), nata a Catania, il 28/11/1981, e residente a Regalbuto (EN) in via Sandro Pertini n. 19.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, il giudice relatore Gaspare Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Romina Alberti.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 21 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio la sig.ra Scinardo Tenghi Carmela quale titolare dell'omonima ditta individuale e beneficiaria di indebiti finanziamenti comunitari provenienti dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per le campagne agricole dal 2010 al 2018 e le sig.re La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana nella qualità di responsabili *p.t.* della sede del CAA AGCI (LIBERI AGRICOLTORI) Enna 001 chiedendo il pagamento dell'importo complessivo di euro 152.534,22 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, il suddetto danno complessivo era così contestato:

- per l'intero importo di euro 152.534,22 pari a tutti i contributi indebitamente percepiti per le annualità dal 2010 al 2018, ed a titolo quantomeno di dolo, alla sig.ra Scinardo Tenghi Carmela, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale;

- per la somma di euro 98.718,29 relativa alle annualità dal 2010 al 2013 alla sig.ra Salvatrice La Paglia, responsabile *p.t.* del suddetto CAA, primariamente a titolo di dolo ed in via solidale con l'indebita percettrice e subordinatamente a titolo di colpa grave e in via sussidiaria con l'indebita percettrice, fino alla concorrenza di tale somma;

- per la somma di euro 21.674,56 relativa all'annualità 2014 alla sig.ra

Catalano Maria Sebastiana, responsabile del CAA in carica *ratione*

temporis, primariamente a titolo di dolo ed in via solidale con l'indebita

perceptrice e subordinatamente a titolo di colpa grave ed in via

sussidiaria con l'indebita perceptrice, fino alla concorrenza di tale

somma.

II. L'attività dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla segnalazione

di danno erariale, trasmessa con nota prot. n. 254/33 del 27.08.2019

(acquisita al prot. n. 13649 del 09.09.2019) da parte della Sezione di

Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed

Agroalimentare della Procura della Repubblica di Enna a seguito di

attività di indagine svolta nell'ambito del procedimento penale n.

659/2019 RGNR mod. 21, a carico della sig.ra Scinardo Tenghi Carmela

per l'indebita percezione dall'AGEA di contributi per le campagne dal

2010 al 2018.

II.a. La Procura rappresentava che l'attività investigativa svolta dalla

P.G. aveva accertato che la ditta Scinardo Tenghi Carmela aveva

percepito indebitamente contributi per un importo pari al danno

contestato quale esito della presentazione all'AGEA delle seguenti

domande:

- **2010:** domanda unica di pagamento n. 00812280204 del 14.5.2010

abbinata alla scheda di validazione n. 00364012823 di pari data ove

veniva dichiarata ed attestata la conduzione di Ha 254,23 di terreni,

corrispondenti a n. 382 particelle ubicate nei Comuni di Avola,

Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò; domanda di modifica n.

00812326742 del 30.9.2010 abbinata alla scheda di validazione n. 00364628859 del 14.5.2010, ove veniva dichiarata ed attestata la conduzione di Ha 240,22 di terreni, corrispondenti a n. 367 particelle ubicate nei Comuni di Avola (SR), Calascibetta (EN), Enna, Centuripe (EN) e Paternò (CT); domanda di accesso alla riserva nazionale n. 00830103503 del 30.9.2010. Le suddette domande venivano inserite e validate nel portale SIAN con le credenziali "SLAPAGLIA" assegnate alla Responsabile *p.t.* del CAA AGCI Enna 001, sig.ra Salvatrice La Paglia; solamente la domanda di accesso alla riserva nazionale veniva inserita al SIAN con le credenziali "PPICOGNA", assegnate all'operatrice Patrizia Picogna. Nelle schede di validazione venivano indicati come "estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno 2010" una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario.

- **2011:** domanda unica di pagamento n. 10810792274 del 2.5.2011, abbinata alla scheda di validazione n. 10363061994 della stessa data nella quale veniva dichiarata la conduzione "in altra forma" di Ha 225,32 di terreni, corrispondenti a n. 310 particelle, catastalmente individuabili nei Comuni di Avola, Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò. La domanda veniva inserita nel portale SIAN con le credenziali "CTORCETTA", assegnate all'operatrice del CAA AGCI Enna 001, sig.ra Cristina Torcetta mentre la validazione e il rilascio della domanda veniva effettuata con le credenziali "SLAPAGLIA", assegnate alla responsabile *p.t.* del CAA, sig.ra Salvatrice La Paglia.

Nella sezione “Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo” della scheda di validazione venivano indicate come “estremi dei titoli prodotti per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell’anno 2011” due dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

- **2012:** domanda unica di pagamento n. 20806821151 datata 15.5.2012, come la scheda di validazione abbinata n. 20357252608, ove veniva dichiarata la conduzione “in altra forma” di Ha 200,62 di terreni, corrispondenti a n. 291 particelle, ubicati nei Comuni di Avola, Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò. Anche tale domanda veniva inserita nel portale SIAN con le credenziali “PPICOGNA”, assegnate all’operatrice del CAA AGCI Enna 001 Picogna Patrizia, mentre veniva validata dalla responsabile del CAA La Paglia Salvatrice. Nella sezione “Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo” della scheda di validazione, a sostegno della liceità della conduzione dei terreni dichiarati nell’anno 2012, venivano menzionate nove dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la qualità del comodatario.

- **2013:** domanda unica di pagamento n. 30809842559 del 30.5.2013 (in sostituzione della domanda n. 30809031740), abbinata alla scheda di validazione n. 30358285119 del 15.5.2013, ove veniva dichiarata “in altra forma” la conduzione di Ha 198,73 di terreni corrispondenti a n. 288 particelle ubicate nei Comuni di Avola, Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò. Tale domanda veniva inserita e validata dalla responsabile del CAA AGCI Enna 001, La Paglia Salvatrice. Nella sezione “Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo” della scheda di validazione, per giustificare il possesso dei terreni dichiarati

venivano menzionate undici dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la qualità del comodatario.

2014: domanda unica di pagamento n. 40807878190, datata 14.5.2014 abbinata alla scheda di validazione n.40359788862 della stessa data, ove si dichiarava la conduzione in “altra forma” di complessivi Ha 193,45 di terreni, corrispondenti a n. 276 particelle censite nei Comuni di Avola, Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò. La domanda di pagamento veniva predisposta ed inserita al SIAN tramite il CAA LIBERI AGRICOLTORI ENNA 001 con le credenziali “FPERGOLA”, assegnate all’operatore Fulvio Valentino Pergola, mentre la scheda di validazione risultava rilasciata dalla sig.ra Maria Sebastiana Catalano, nella qualità di responsabile del CAA. Il possesso dei terreni dichiarati in conduzione veniva giustificato e validato dalla signora Catalano con riferimento a due dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

2015: domanda unica di pagamento n. 50267335565 del 4.7.2015 abbinata alla scheda di validazione n. 50361131605 della stessa data, nella quale veniva dichiarata la conduzione Ha 0,94, corrispondenti a n. 7 particelle ubicate nel Comune di Capizzi. La domanda, inserita al SIAN con le credenziali “FPERGOLA”, assegnate all’operatore del CAA Liberi Agricoltori Enna 001 Pergola Fulvio Valentino, veniva validata e rilasciata dalla responsabile *p.t.*, sig.ra Maria Sebastiana Catalano. Nella predetta domanda di aiuto l’istante dichiarava di avere avuto diritto ai pagamenti diretti per l’anno 2013 ai sensi del Reg. 73/2009 e giustificava la conduzione dei fondi facendo riferimento all’art. 1-*bis*, co. 12, del d.l. n. 91/2014 e ss. mm. per cui non era tenuta

ad allegare e documentare il titolo di conduzione dei terreni dichiarati.

Nella sezione *“Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo”* della suddetta scheda di validazione veniva comunque indicata, per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell’anno 2015, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di un comodato.

2016: domanda unica di pagamento n. 60264060348, abbinata alla scheda di validazione n. 60380826937, anche questa datata 13.6.2016, ove veniva indicata la conduzione di Ha 1.02 pari a n. 9 particelle site in agro del Comune di Capizzi. La domanda veniva inserita con le credenziali *“ESCINARDOTENGHI”* assegnate all’operatrice del CAA CAF AGRI Siracusa 221 Elisabetta Scinardo Tenghi mentre il fascicolo veniva rilasciato dal responsabile *p.t.*, sig. Corrado Vinci; dall’esame documentale della scheda di validazione risulta rinvenibile la sola sigla riconducibile a quest’ultima operatrice, cui è apposto il timbro *“Il responsabile”*. Anche per tale annualità era richiamato l’art. 1-*bis*, co. 12, del d.l. n. 91/2014 e la stessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione.

2017: domanda unica di pagamento n. 70265313505 del 15.06.2017 abbinata alla scheda di validazione di pari data, n. 70388019799 ove veniva dichiarata *“in affitto”* la conduzione di Ha 1,02 di terreni, corrispondenti a n. 9 particelle ubicate nel Comune di Capizzi. La domanda, inserita con le credenziali *“ESCINARDOTENGHI”* assegnate all’operatrice del CAA CAFAGRI Enna 221, Elisabetta Scinardo Tenghi, veniva validata dal responsabile *p.t.*, sig. Paolo

Palermo. Nella sezione “Documenti Cartacei Rilevati Presenti nel Fascicolo” della suddetta scheda di validazione, venivano indicati, per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell’anno 2017, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e un contratto di affitto, anche se tale produzione documentale non era obbligatoria ai sensi della normativa richiamata per gli anni 2015 e 2016.

2018: domanda unica di pagamento n. 80260692084 dell’11.06.2018, abbinata alla scheda di validazione, di pari data, n. 80384123727, nella quale veniva dichiarata la conduzione di Ha 0,96 di terreni, corrispondenti a n. 9 particelle ubicate nel Comune di Capizzi, inserite e validate dagli stessi soggetti coinvolti nel 2017.

Il P.M. evidenziava che, a fronte delle suddette domande presentate dalla sig.ra Scinaro Tenghi, l’AGEA corrispondeva alla ditta in parola complessivamente una somma di importo pari a euro 152.534,22. Era rappresentato, inoltre, che per gli anni dal 2015 al 2018 in un primo momento non erano corrisposti i contributi perché trattenuti a compensazione in conseguenza dell’accertata truffa perpetrata dalla madre deceduta dell’istante, sig.ra Benedetta Sarra Pistone, in relazione alle vicende oggetto del procedimento penale rubricato al n. 2677/2015 RGNR mod. 21. Tali contributi venivano erogati soltanto tra il novembre 2018 e il gennaio del 2019 a seguito della rinuncia all’eredità della defunta madre sig.ra Benedetta Sarra Pistone formulata dall’odierna convenuta. Nello specifico i contributi erano stati erogati nelle seguenti date:

- 2010: euro 28.435,70 (euro 26.974,11 valuta 29.12.2010, CRO

	9082925412, euro 1.411,62, valuta 24.02.2011, CRO 90843237001 e euro	
	49,97, valuta 5.07.2011, CRO 90892893806);	
	- 2011: euro 26.763,37 (euro 13.606,69, valuta 3.11.2011, CRO	
	90917156604 e euro 13.156,68, valuta 29.12.2011, CRO 89007411003);	
	- 2012: euro 21.675,51 (al netto del recupero di euro 715,95) (euro	
	11.445,73, valuta 19.11.2012, CRO 89177974701 e euro 10.229,78, valuta	
	29.05.2013, CRO 89278329009);	
	- 2013: euro 21.843,71 (valuta 3.07.2014, CRO 89465698009);	
	- 2014 euro 21.674,56 (euro 10.790,01, valuta 23.10.2014, CRO	
	89507085402 e euro 10.880,55, valuta 2.03.2015, CRO 89610617011);	
	- 2015 euro 9.823,66; 2016 euro 8.736,27; 2017 euro 7.513,45; 2018 euro	
	6.067,99; tali contributi erano erogati per la somma di euro 30.819,86 in	
	data 29.11.2018 e per la restante somma in data 24.01.2019.	
	La Procura esponeva che nel corso delle indagini in data 10.4.2019 i	
	Carabinieri della Stazione di Petrosino avevano effettuato il sequestro	
	probatorio, disposto dal P.M. titolare della relativa indagine penale,	
	del fascicolo aziendale della ditta Carmela Scinardo Tenghi presso il	
	CAA LIBERIAGRICOLTORI Trapani 007 di Marsala, depositario della	
	documentazione del CAA LIBERIAGRICOLTORI Enna 001 nel quale	
	venivano rinvenute solo le domande di aiuto e le schede di validazione	
	relative agli anni 2014 e 2015 mentre, tra gli atti sequestrati, non erano	
	stati rinvenuti dichiarazioni sostitutive o altri documenti giustificativi	
	a sostegno dei titoli di conduzione, attestanti la legittima conduzione	
	dei terreni dichiarati, né atti e domande relative agli anni precedenti o	
	a quelli successivi.	

In data 30.3.2019, la Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri di Enna, effettuava il sequestro del fascicolo aziendale della ditta Carmela Scinardo Tenghi presso il CAA CAF AGRI di Enna 221 di Catenanuova 001 nel quale venivano rinvenuti, oltre alle domande e relative schede di validazione presentate negli anni 2016-2018, un contratto di affitto di fondo rustico del 10.5.2017 registrato presso l'Agenzia delle entrate di Nicosia al n. 1653 serie 3T del 5.6.2017. Inoltre, dalla consultazione del portale Punto Fisco si evinceva anche la registrazione del contratto di locazione non finanziaria di terreno agricolo del 01.01.2010 al n. 1949 del 29.9.2010 presso l'Agenzia delle entrate di Enna. Sul punto il Requirente aggiungeva che la PG di Enna, acquisito il citato contratto presso quest'ultimo Ufficio appurava che i terreni ivi dichiarati solo in minima parte coincidevano con quelli dichiarati nelle domande presentate negli anni dal 2010 al 2014.

Il P.M. rilevava che dalle indagini realizzate dalla P.G. era stato accertato che la ditta Scinardo Tenghi Carmela aveva dichiarato indebitamente la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità, in quanto di proprietà di privati e mai concessi in uso alla suddetta Ditta, ottenendo indebitamente i contributi oggetto di contestazione.

Infatti, dall'acquisizione da parte della P.G. di informazioni presso i legittimi proprietari dei fondi agricoli dichiarati nelle suddette domande era emerso che parte dei terreni dichiarati in conduzione non erano nella giuridica e materiale disponibilità della Ditta richiedente.

Il P.M. riportava, a titolo esemplificativo, alcuni terreni dichiarati per

le campagne dal 2010 a 2014 pari a complessivi Ha 58,36 di cui Ha 48,15

in agro del Comune di Calascibetta, Ha 5,28 in agro del Comune di

Centuripe ed Ha 4,93 in agro del Comune di Paternò, evidenziando

che:

- nel 2010 è stata indebitamente dichiarata la conduzione di almeno il

24% dei terreni (estensione totale dichiarata Ha 240,22);

- nel 2011 è risultata illegittima la conduzione di almeno il 26% dei

fondi dichiarati (estensione totale dichiarata Ha 225,32);

- nel 2012 è stata indebitamente considerata un'estensione pari ad

almeno il 29% del complessivo (estensione totale dichiarata Ha 200,62);

- nel 2013 è provata l'illiceità di almeno il 29% della superficie

dichiarata (estensione totale dichiarata Ha 198,73);

- nel 2014 addirittura la conduzione di almeno il 30% dei terreni è

risultata illegittima (estensione totale dichiarata Ha 193,45).

Secondo il P.M. tali risultanze dimostrerebbero la fraudolenta

produzione di illecita documentazione giustificativa, a sostegno dei

titoli di conduzione dei suddetti terreni, evidenziando che nei

confronti dei soggetti convenuti la Procura della Repubblica di Enna

aveva esercitato l'azione penale per vari reati connessi proprio alla

vicenda in esame e il relativo procedimento penale era in fase di

trattazione innanzi al Giudice monocratico, solo per i capi di

imputazione n. 6, (per il reato di cui agli artt. 110-479 "falso ideologico

in atto pubblico" e 476, co. 2 "falso ideologico in atto pubblico" c.p.

contestato alla La Paglia per la campagna 2013), n. 9 (per il reato p. e.

p. dagli artt. 110-479 e 476, co. 2 c.p. contestato alla Catalano per la

campagna 2014) e n. 10 (nei confronti di Carmela Scinardo Tenghi per il reato di cui all'art. 648-ter, co. 1 c.p. "autoriciclaggio"), mentre con sentenza n. 24/2023 il GIP presso il Tribunale di Enna aveva emesso sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di Scinardo Tenghi Carmela in relazione ai capi 4 (per il reato di cui all'art. 110-640-bis c.p. "truffa aggravata per erogazioni pubbliche" - campagna 2013), 5 (per il reato p. e p. dall'art. 316-bis c.p. "malversazione di erogazioni pubbliche"), 7 (per il reato di cui all'art. 110-640 c.p. in relazione alla campagna 2014) e 8 dell'imputazione (per il reato p. e p. dall'art. 316 bis c.p.), di La Paglia Salvatrice in relazione al capo n. 4 e di Catalano Maria Sebastiana in relazione al capo n. 7.

In merito ai titoli giustificativi indicati per i fondi di modeste dimensioni nell'agro del Comune di Capizzi (nel 2015 per Ha 0.94, nel 2016 e nel 2017 per Ha 1.02 e nel 2018 per Ha 0,96) indicati nelle domande dal 2015 al 2018 il P.M. rilevava che l'unico contratto rinvenuto nel fascicolo cartaceo di affitto dei fondi, apparentemente stipulato in data 10.05.2017 tra la ditta Scinardo Tenghi Carmela e la sig.ra Scinardo Tenghi Elisabetta presentava contenuto contraddittorio in quanto da una parte indicava una durata di 15 anni mentre dall'altra parte indicava la durata dal 10.05.2017 al 31.08.2017. A ciò si aggiungeva che gli stessi fondi per gli anni 2015 e 2016 erano stati indicati come concessi in comodato da parte da parte di altro soggetto (sig. Scinardo Tenghi Giuseppe) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio non idonea ad attestare l'esistenza del vincolo contrattuale mentre nel 2018, nonostante l'apparente contratto di affitto/locazione,

erano indicati come concessi a titolo di comodato con ulteriore dichiarazione sostitutiva. Secondo l'Ufficio requirente le riferite irregolarità/incongruità e carenze documentali manifestavano e comprovavano l'inesistenza dei titoli e dei presupposti per l'erogazione dei contributi ricevuti anche per le campagne dal 2015 al 2018 e farebbero emergere la natura resipiscente ed artatamente predisposta delle domande e degli asseriti titoli di conduzione, a costituire un indebito ed inesistente presupposto per putativamente giustificare le relative domande di contributo.

Sul tali annualità il P.M. aggiungeva che, quanto alla determinazione dei relativi contributi, la ditta indebita percipiente aveva manipolato ed indebitamente tesaurizzato i benefici introdotti dalle nuove modalità di calcolo del contributo con le norme della PAC, approvate ed applicate per il periodo 2015-2020, che hanno consentito, a fronte della invocazione di conduzione di poche particelle, per una complessiva superficie di ha 0,94 la determinazione di un contributo comunitario calcolato sulla base anche di quanto dichiarato fraudolentemente nell'annualità 2014 e dei titoli ivi ricevuti ed accoppiati alla nuova domanda per l'annualità 2015.

Secondo tale prospettazione bisognava considerare due fasi distinte della strategia fraudolenta in danno dell'AGEA:

- una prima fase relativa all'annualità 2014, nel corso della quale è stata richiesta e ottenuta l'attribuzione dei titoli AGEA a fronte di una dichiarazione fraudolenta di possesso di una superficie agricola di complessivi ha 193,45 di terreni, corrispondenti a n. 276 particelle

censite nei Comuni di Avola, Calascibetta, Enna, Centuripe e Paternò;

- una seconda fase relativa all'annualità 2015, in relazione alla quale era indicata la conduzione di sole 7 particelle di terreno (meno di 1 ettaro), il cui titolo di conduzione non risultava legittimo, in assenza di prova alcuna dell'asseritamente invocato regime di comodato ed in presenza, per contro, solo di un contratto di affitto che in effetti risulta stipulato soltanto nel 2017, cui, però, accoppiava i titoli ottenuti illegittimamente, ricevendo così un contributo comunitario basato sulle dichiarazioni mendaci presentate in precedenza per come già ampiamente argomentate, sfruttando appieno le procedure di calcolo del valore dei nuovi titoli previsti dalla PAC 2015-2020.

L'Ufficio requirente rilevava che fino al 2014 si manifestava integralmente l'impianto dell'azione fraudolenta vera e propria mediante l'attestazione di false conduzioni, mentre dal 2015, capitalizzando al massimo i benefici introdotti dalle nuove modalità di calcolo, la suddetta ditta affermava la conduzione di sole 7 particelle di terreno, originariamente in forza di un asserito ma inesistente rapporto di comodato e poi di un successivo contratto di affitto (presumibilmente falso o, comunque, inficiato da insuperabili e plurime irregolarità quali l'inintelligibile durata, la data della stipula successiva all'invocazione, l'inesistente legittimazione della locatrice), sufficiente ad ottenere il diritto ad un contributo comunitario calcolato proprio sulla base anche di quanto fraudolentemente dichiarato ed ottenuto nell'annualità 2014. Sul punto il P.M. concludeva che alla ditta Carmela Scinardo Tenghi fino all'anno 2014 risultavano n. 175 titoli del

valore di euro 22.268,74 per una superficie dichiarata di Ha 193,45 mentre con la successiva riassegnazione dei titoli (in applicazione delle citate disposizioni PAC 2015-2020), nel 2015 l'AGEA aveva assegnato alla ditta in parola n. 1 titolo di valore pari a euro 6.617,19, su una superficie dichiarata di soli Ha 0,94, giusta applicazione di penalità per "guadagno insperato" ex art. 28 Reg (UE) n. 1307/2013.

II.b. Sulla base di tali risultanze secondo la Procura regionale non vi erano dubbi sul fatto che la sig.ra Carmela Scinardo Tenghi, titolare dell'omonima ditta, con le domande uniche di pagamento presentate negli anni dal 2010 al 2018, in modo intenzionale aveva creato artificialmente ed indebitamente invocato le condizioni e i presupposti per la percezione degli aiuti comunitari, in palese violazione della normativa applicabile a cui si aggiungeva il fatto che l'indebita percezione di contributi era, altresì, avvenuta, utilizzando titoli (costituenti presupposto di consistenza della ditta individuale odierna convenuta e di richiesta dei contributi) la cui originaria provenienza era anch'essa indebita essendo conseguente a condotte integranti i reati di truffa e falso, in quanto nei confronti dei danti causa dei suddetti titoli (sigg. Sarra Pistone Benedetta, Sacco Elisa e Barbagiovanni Rosetta) erano stati instaurati i procedimenti penali nn. 2677/2015 R.G.N.R., 2789/2015 R.G.N.R. e 2674/2015 R.G.N.R. nell'ambito dei cui accertamenti tali titoli erano risultati essere provento anch'essi di illeciti commessi ai danni di AGEA (reato di truffa e di falso).

Il contestato danno erariale era imputato alla condotta mendace e truffaldina della sig.ra Scinardo Tenghi Carmela le cui dichiarazioni

per il periodo 2010-2014 integravano la fattispecie delle “dichiarazioni eccessive inintenzionali” di cui all’art. 53 del Reg. n. 796/2004/CE, come modificato dall’art. 1, paragrafo 20, del Reg. n. 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell’art. 60 del Reg. n. 1122/2009/CE in quanto avevano superato la percentuale dello 0,5% della complessiva superficie aziendale dichiarata sia la consistenza complessiva di un ettaro. Con riferimento al periodo 2015-2018 in cui erano dichiarate sole 7 particelle di terreno per una superficie di appena Ha 0,94 veniva in rilievo l’inutilizzabilità del rivenuto contratto di locazione per le riportate irregolarità a cui si aggiungeva l’accoppiamento dei titoli ottenuti illegittimamente ed invocati per le precedenti annualità dal 2010 al 2014 con illecita manipolazione del nuovo meccanismo di determinazione del contributo previsto dalla PAC 2015-2020.

Secondo il P.M. l’avvenuta acquisizione di titoli di provenienza illecita da parte della sig.ra Carmela Scinaro Tenghi, unitamente all’appurata inesistenza della disponibilità di gran parte dei fondi e terreni, indicati nelle domande di pagamento per le annualità dal 2010 al 2018, l’artato sfruttamento delle modalità di calcolo del contributo nel passaggio dall’annualità 2014 al periodo successivo, l’invocazione di un contratto di locazione affetto da gravissime irregolarità, il trasferimento di titoli anch’essi di provenienza illecita ed inesistenti, erano condotte e contegni che comprovano l’atteggiamento truffaldino e frodatorio, e quindi, il dolo che ha caratterizzato l’operato dell’odierna convenuta.

Inoltre, l’Ufficio requirente prospettava che tale indebita invocazione di titoli e presupposti inesistenti era avvenuta per mezzo dell’attività

di consulenza, istruzione e validazione dei responsabili *p.t.* del CAA

AGCI ENNA 001, sig.ra La Paglia Salvatrice (anni 2010/2013) e del

CAA LIBERIAGRICOLTORI ENNA 001, sig.ra Catalano Maria

Sebastiana (anno 2014), che avrebbero agito senza svolgere alcun tipo

di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo alla

richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, con condotta concausale

rispetto a quella ascritta all'indebita percipiente caratterizzata, giusta

la totale omissione di qualsivoglia contegno di controllo ed alla

violazione integrale della disciplina applicabile, caratterizzata,

anch'essa ed in via principale, dall'elemento soggettivo del dolo.

A tal proposito veniva richiamata la normativa che disciplina l'attività

dei CAA e la relativa giurisprudenza contabile, evidenziando in

particolare che, secondo la normativa vigente *ratione temporis*, la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio non poteva più essere

considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei

terreni pubblici e privati (Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) e

poteva essere utilizzata dall'istante solo nel caso di conduzione di

superfici pubbliche, per le quali non sia stata ancora rilasciata dall'Ente

competente la relativa concessione, ma purché contenga gli estremi del

verbale di aggiudicazione della gara.

Inoltre, il P.M. precisava che la medesima condotta dolosamente

concausale (o quantomeno affetta da colpa gravissima) ascritta alle

responsabili dei CAA che avevano operato nelle annualità dal 2010 al

2014 non poteva specularmente attribuirsi o essere contestata ai

responsabili dei CAA ove erano state presentate le domande di aiuto

dal 2015 al 2018, non essendo i sigg. Catalano (limitatamente all'anno 2015), Vinci e Palermo obbligati ai sensi del già richiamato art. 1-*bis* co. 12, del d.l. n. 91/2014 e ss. mm.), alla verifica di quanto artificiosamente dichiarato dalla titolare della ditta a sostegno della legittimità della conduzione dei terreni indicati.

Infine, la Procura evidenziava che le condotte artificiose della richiedente e dei responsabili del CAA (solo per gli anni 2010-2014) perfezionavano una tipica ipotesi di occultamento doloso del danno.

IV. In relazione a tali fatti, la Procura con invito a dedurre del 27.06.2024 contestava, a titolo di dolo, il danno erariale di euro 152.534,22 pari a tutti i contributi percepiti per le campagne dal 2010 al 2018 alla sig.ra Carmela Scinaro Tenghi, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta indebita percipiente. Inoltre, la quota di danno di euro 98.718,29 relativo agli anni 2010-2013 (euro 28.435,70 per il 2010, euro 26.763,37 per il 2011; euro 21.675,51 per il 2012; euro 21.843,71 per il 2013) era contestata a titolo di dolo e in via solidale anche alla sig.ra La Paglia Salvatrice, in qualità di responsabile *p.t.* del CAA AGCI Enna 001, presso cui erano state presentate le relative domande di contribuzione negli anni 2010/2013, la quale aveva dolosamente (o, quantomeno, con gravissima colpa) omesso di effettuare i relativi controlli e, conseguentemente e successivamente, aveva validato documentazione e domanda riportanti dati falsi.

Inoltre, la quota di danno di euro 21.674,56, relativo all'anno 2014, era contestata in via solidale a titolo di dolo alla sig.ra Maria Sebastiana Catalano in qualità di responsabile *p.t.* del CAA LIBERI

AGRICOLTORI Enna 001 presso cui è stata presentata la domanda di contribuzione negli anni 2014 e 2015, la quale ha dolosamente (o, quantomeno, con gravissima colpa) omesso, nell'anno 2014, di effettuare i relativi controlli e, conseguentemente e successivamente, validato documentazione e domande riportanti dati e presupposti falsi.

Con riferimento alla posizione delle due suddette responsabili dei CAA in via subordinata se ne prospettava la colpa gravissima in relazione alle condotte loro ascritte, che si erano manifestate come sprezzante ed integrale violazione delle norme regolanti l'attività dei CAA, nonché pure una ingiustificabile negligenza, particolarmente sotto il profilo della omissione di qualsivoglia controllo o verifica della regolarità delle domande, delle schede di validazione e dei titoli, per cui le stesse erano tenute, ciascuno in relazione al danno causato per l'annualità di riferimento, al risarcimento del danno in via sussidiaria rispetto all'indebita percipiente.

L'invito a dedurre era notificato:

- in data 8.7.2024 in mani proprie della sig.ra Scinardo Tenghi Carmela;
- in data 1.7.2024 in mani proprie della sig.ra La Paglia Salvatrice;
- in data 5.7.2024 alla sig.ra Catalano Maria Sebastiana, mediante consegna a mani della madre; tale notifica, non essendo ritenuta pienamente rituale in quanto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., era reiterata in data 24.7.2024 con notifica *ex art.* 139 c.p.c.

Gli invitati non si avvalevano delle facoltà preprocessuali, per cui in data 21 ottobre 2024 il P.M. depositava l'atto di citazione in giudizio

per il danno come contestato in fase preprocessuale.

La Presidente di questa Sezione fissava l'udienza pubblica di discussione per il 12 marzo 2025 assegnando termine fino al 20 febbraio 2025 per la tempestiva costituzione in giudizio e il deposito di memorie e documenti.

V. All'udienza del 12 marzo 2025 la Procura regionale si riportava agli atti insistendo nelle relative conclusioni.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità per il danno erariale asseritamente cagionato all'AGEA, quale organismo pagatore nazionale dei contributi agricoli unionali, dalla sig.ra Scinardo Tenghi Carmela titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività agricola, e dalle sig.re La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana quali responsabili *p.t.* della sede territoriale del CAA mandatario AGCI (oggi LIBERI AGRICOLTORI) Enna 001 che hanno rilasciato alcune delle domande di pagamento oggetto di causa rispettivamente per le campagne 2010-2013 e per la campagna 2014.

Tale danno erariale deriverebbe dall'erogazione indebita di contributi FEAGA per le campagne dal 2010 al 2018.

1.1. In via pregiudiziale, verificata la ritualità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio di tutti convenuti, ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

Infatti, nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta a mezzo UNEP nei confronti della sig.ra Scinardo Tenghi Carmela con consegna a mani proprie in data 11.11.2024, nei confronti della sig.ra La Paglia Salvatrice con consegna a mani proprie in data 18.11.2014 e nei confronti della sig.ra Catalano Maria Sebastiana con consegna nelle mani della madre (sig.ra Catalano Puma Paola) in data 05.11.2024.

1.2. Sempre in via pregiudiziale, in punto di sussistenza della giurisdizione contabile, si osserva che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (cfr., Cass. civ., SS.UU., *ex multis*: n. 4511/2006, n. 5019/2010, n. 23897/2015 e n. 21297/2017), i privati percettori di contributi economici pubblici intrattengono sostanzialmente un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione poiché, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie conseguite, concorrono a realizzare l'interesse pubblico alla cui cura è preposta l'amministrazione erogatrice.

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti della convenuta Scinardo Tenghi Carmela quale soggetto richiedente/percettore dei contributi FEAGA per le annualità dal 2010 al 2018.

Inoltre, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti anche nei confronti dei soggetti chiamati a svolgere funzioni essenziali all'interno del procedimento amministrativo che conduce alla concessione dei benefici (cfr. *ex multis*: C. conti, Sez. III App., sent. n.

160/2019; Cass. civ., SS.UU., ordd. 22114 e 20132 del 2004). In tali casi, l'azione di danno può essere proposta direttamente nei confronti dei legali rappresentanti dei CAA o comunque di coloro che, di fatto, abbiano agito per conto di essi, consentendo l'illegittima percezione delle agevolazioni pubbliche (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sentt. n. 827/2020, n. 337, n. 692 e n. 955 del 2019; Sez. giur. Umbria, sent. n. 19/2019).

Per i motivi sopra esposti sussiste la giurisdizione di questa Corte nei confronti dei convenuti La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana che, secondo la prospettazione attorea, nella qualità di responsabili di sede dei CAA mandatori, rispettivamente per le campagne agricole 2010-2013 e per quella del 2014, hanno permesso il rilascio delle domande di pagamento e la validazione telematica del fascicolo aziendale.

2. Prima di affrontare le questioni di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che, nel periodo di riferimento, ha disciplinato le erogazioni comunitarie nel settore agricolo.

2.1. Con riferimento al periodo oggetto di causa, la disciplina degli aiuti comunitari finanziati dal FEAGA per le campagne agricole dal 2010 al 2014 è contenuta nel Reg. CE n. 73/2009 e nel Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione recante la disciplina di attuazione mentre per le campagne agricole dal 2015 trova applicazione il Reg. Ue 1307/2013, il Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e il Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.

Tale nuova disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del

pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento), introdotto dal Reg. CE 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali previste dagli artt. 5 e 6 Reg. CE 73/2009 e dagli artt. 93 e 94 Reg. UE 1306/2013.

La nuova disciplina, modificando l'impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all'agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva.

Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima questi aiuti all'estensione della superficie aziendale dell'impresa agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni/condizioni che presuppongono che l'impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati che devono essere perfettamente identificabili, al fine di prevenire possibili abusi.

Il titolare dell'impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un "fascicolo aziendale" (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito della "Anagrafe delle aziende agricole" introdotta dall'art. 14, co. 3, D.lgs. 173/1998), che è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola, compresi

quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell'azienda (art. 19 Reg. 73/2009) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli espressamente presi in considerazione della disciplina settoriale nazionale.

Tale domanda di pagamento va presentata dall'imprenditore agricolo in via telematica all'AGEA quale organismo pagatore, anche avvalendosi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).

2.2. La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell'ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, co. 1, lett. "f", d.P.R. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall'AGEA (cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005, prot. n. ACIU.2011.679 del 25 novembre 2011, prot. n. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 e prot. n. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012) secondo la quale l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la disponibilità titolata della superficie dichiarata.

Tale disciplina dimostra la necessità, avvertita dall'ordinamento nazionale, di contrastare fenomeni fraudolenti ammettendo ai

contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale.

In tal senso si è espressa con orientamento costante la giurisprudenza contabile (cfr., *ex multis*, C. conti, sentenze: Sez. giur. App. Reg. siciliana, n. 77/2015; Sez. I giur. Centr. App., n. 281/2013, Sez. giur. Reg. siciliana, n. 3331/2013, sez. giur. Veneto, sent. 54/2011), la Corte di cassazione (Cfr. Sez. II penale, n. 42363/2012) nonché la Corte di giustizia europea (sent. n. C-375/08 del 24.06.2010) la quale ha espresso il principio di diritto secondo il quale la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l'obbligo di produrre un valido titolo giuridico, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare quello di proporzionalità.

2.3. La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha disciplinato anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti.

In particolare, l'art. 60 Reg. CE 1122/2009 della Commissione, con una previsione del tutto simile a quella già contenuta nel previgente art. 1, paragrafo 20, Reg. CE 972/2007 della Commissione, ha disciplinato la "dichiarazione eccessiva intenzionale", prevedendo che "Se le

differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un ettaro".

La norma di chiusura è quella dell'art. 30 Reg. CE 73/2009 il quale contiene una generale clausola di elusione, prevedendo che "Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno". Tale disposizione è stata sostanzialmente trasposta nell'art. 60 Reg. Ue 1306/2013 (applicabile dal 1° gennaio 2014) secondo cui "Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione".

Inoltre, l'art. 19, co. 2 Reg. 640/2014, entrato in vigore dalla campagna agricola 2015, nell'abrogare il Reg. CE 1122/2009 ha tenuto fermo quanto previsto dal suddetto art. 60 Reg. Ue 1306/2013.

A tale normativa eurounionale si aggiungono le disposizioni nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di

certificazione di cui all'art. 75 del d.P.R. 445/2000 il quale prevede che, qualora dal controllo delle predette dichiarazioni, "emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", fermo restando la responsabilità penale.

Infine, bisogna richiamare l'art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito.

3. Passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda della Procura regionale vada accolta integralmente in considerazione delle argomentazioni di seguito svolte.

Infatti, la prospettazione accusatoria nei confronti dei tre soggetti convenuti, per come descritta nella parte in fatto, non è stata smentita da una prospettazione difensiva alternativa, considerata la mancata costituzione in giudizio di tutte e tre i convenuti, sicché nessuna prova contraria convincente è stata offerta che possa smentire le risultanze dell'esauriente compendio probatorio prodotto dalla Procura.

3.1. Nella fattispecie è ampiamente provato che i contributi agricoli erogati alla ditta individuale di Scinardo Tenghi Carmela non erano dovuti.

Per le campagne agricole 2010-2014 le sommarie informazioni

testimonialiali dei soggetti proprietari privati (cfr. Doc. 1, dell'Atto di citazione, pagg. 17-43 e 559-724) hanno consentito al Requirente di provare in modo incontrovertibile che la ditta Scinardo Tenghi Carmela non aveva, all'epoca dei fatti, la disponibilità giuridica di una parte consistente delle particelle dei terreni dichiarati nelle suddette DUP in violazione della disciplina richiamata nel punto 2.2. e con le conseguenze illustrate nel punto 2.3.

Infatti, con riferimento ai soli terreni indicati espressamente dal P.M. nell'atto di citazione, è stato provato che più di 58 ettari della consistenza aziendale dichiarata nelle DUP dal 2010 al 2014 erano costituiti da terreni di proprietà di altri soggetti privati di cui il suddetto convenuto non aveva alcuna disponibilità giuridica corrispondenti ad una percentuale della superficie dichiarata tra il 24% (DUP 2010) e il 30% (DUP 2014). Il caso di specie, quindi, va ben oltre la fattispecie della dichiarazione eccessiva intenzionale per integrare quella prevista dalla suddetta clausola generale di elusione *ex art. 30 Reg. CE 73/2009* ed *ex art. 60 Reg. Ue 1306/2013* essendo stata provata la condotta artificiosa e fraudolenta ivi prevista.

Per le campagne 2015-2018 il P.M. ha fornito plurimi elementi tutti concordanti che portano ad escludere che ha ditta Scinardo Tenghi Carmela avesse la disponibilità giuridica dei terreni dichiarati in agro di Capizzi con una superficie complessiva di circa un ettaro di gran lunga inferiore alla superficie dichiarata nelle precedenti domande. Per tali terreni la ditta istante, ai fini della giustificazione della disponibilità titolata, ha richiamato l'art. 1-bis, co. 14 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91,

conv. con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, che nel testo *pro tempore* vigente dispone che “Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiari di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell’elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”.

Come affermato dalla giurisprudenza di questa Sezione “Tale norma in materia di semplificazioni per l’agricoltura delle zone di montagna, introdotta in sede di conversione del suddetto d.l. 91/2014, ha eliminato l’obbligo di inserire nel fascicolo aziendale il titolo di conduzione per quelle particelle di terreni di montagna con una superficie al di sotto dei 5.000 metri quadri in quanto spesso per tali terreni di proprietà privata era difficile per gli agricoltori allegare il titolo di conduzione in forma scritta.

Tale novella normativa non significa, però, che il titolo contrattuale di conduzione di questi terreni dichiarati debba mancare, ma solo che, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, l’imprenditore agricolo può non utilizzare il suddetto contratto ma dichiararne il possesso titolato con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di

notorietà nella quale indichi il dante causa, il titolo di conduzione, gli estremi di identificazione delle singole particelle e ogni altra informazione necessaria” (C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 73/2023).

Nel caso di specie per le campagne agricole 2015-2018 il P.M. ha dimostrato ampiamente che per la ditta Scinardo Tenghi Carmela non sussiste un regolare titolo contrattuale per giustificare la dichiarazione di disponibilità titolata contenuta nelle relative domande di pagamento e nelle schede di validazione del fascicolo aziendale.

Inoltre, per le suddette campagne la Ditta convenuta ha sfruttato artatamente il meccanismo di calcolo dei titoli previsti dalla nuova PAC 2015-2020 (cfr. artt. 25-26 del Reg (UE) n. 1307/2013; art. 8 del D.M. 6513 del 18.11.2014; art. 5 del D.M. n. 1420 del 26.2.2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; circolare AGEA ACIU.139 del 20.3.2015) che attribuisce all’agricoltore un valore unitario iniziale dei propri titoli calcolato su quanto dichiarato nel corso del 2014. Conseguentemente, a fronte del contributo percepito dalla sig.ra Scinardo Tenghi Carmela sulla base della domanda unica del 2014 recante una dichiarazione falsa sul possesso titolato per più del 30% della superficie aziendale dichiarata, è stato corrisposto un ingiustificato valore dei titoli anche per il 2015 e, dunque, i vantaggi delle false dichiarazioni del 2014 si sono riverberati anche negli anni successivi, alterando l’importo dei contributi ottenuti sulla base di domande uniche che pur presentavano una superficie aziendale dichiarata molto ridimensionata rispetto alle domande della campagne

precedenti.

Appare, quindi, evidente che per le campagne 2015-2018 la frode è derivata dalla condotta tenuta dalla sig.ra Scinardo Tenghi Carmela già dal momento della predisposizione della DUP 2014 ed è proseguita, con la stessa finalità fraudolenta anche nelle successive annualità oggetto di causa.

Di conseguenza, dal combinato disposto della suddetta disciplina unionale (art. 30 Reg. CE 73/2009 e art. 60 Reg. Ue 1306/2013) e di quella nazionale *ex art. 75 d.P.R. 445/2000* ed art. 3, co. 1, L. 898/1986 ne consegue che tutti contributi erogati alla ditta Scinardo Tenghi Carmela per le campagne 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 sono indebiti e debbono essere restituiti, avendo l'AGEA subito un danno patrimoniale diretto rappresentato dall'intero ammontare di tali contributi erogati in assenza dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.

Tale pregiudizio erariale è da ricondurre causalmente alle dichiarazioni fraudolente della convenuta Scinardo Tenghi Carmela effettuate nella piena consapevolezza della divergenza tra la reale situazione di fatto e quella dichiarata.

Inoltre, l'abnormità delle dichiarazioni non veritiere consente di affermare che tali condotte illecite rivestono sicuramente natura dolosa, in quanto tenute con la coscienza e volontà di conseguire vantaggi illeciti e di arrecare danno al pubblico erario.

3.2. Parimenti il Collegio ritiene, altresì, che sussistano tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per tale danno erariale anche nei

confronti delle convenute La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana, responsabili *p.t.* della sede operativa del CAA AGCI (oggi LIBERI AGRICOLTORI) Enna 001 rispettivamente per le campagne 2010-2013 e 2014 che hanno gestito le domande di pagamento e le relative schede di validazione del fascicolo aziendale della sig.ra Scinardo Tenghi Carmela per le suddette campagne agricole. In particolare, dagli atti di causa risulta che la sig.ra La Paglia Salvatrice ha rilasciato e validato le domande di pagamento oggetto di causa per le campagne 2010, 2011, 2012 e 2013 mentre la sig.ra Catalano Maria Sebastiana ha rilasciato la domanda di pagamento e la relativa scheda di validazione del fascicolo aziendale per la campagna 2014.

3.2.1. A tal proposito è necessario richiamare la disciplina di riferimento recata dal disposto dell'art. 3-*bis* D.lgs. 165/1999 (rubricato "Centri autorizzati di assistenza agri-cola"), dal decreto MIPAAF 27 marzo 2001 (recante "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola"), dall'art.13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 e dal decreto MIPAAF 27 marzo 2008 (recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola").

Il richiamato art. 3-*bis*, al comma 1, assegna ai CAA, con riferimento alle imprese agricole da cui ricevono mandato scritto, le seguenti attività "a) tenere ed eventualmente conservare le loro scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema

informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati” mentre al comma 3 stabilisce che per lo svolgimento delle predette attività essi abbiano la “responsabilità della identificazione del produttore e dell’accertamento del titolo di conduzione dell’azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati” (enfasi aggiunta). Analoghe responsabilità vengono ribadite dall’art. 2, co. 2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2001 e dall’art. 2, co. 2 del decreto MIPAAF 27 marzo 2008.

L’art. 13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 prevede che “L’aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato [...] dai soggetti di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all’aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l’identificazione del soggetto che vi abbia proceduto” (enfasi aggiunta).

A ciò si aggiunga che l’art. 25, co. 2 D.L. 5/2012, come convertito in legge, ha previsto che “I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all’articolo 9 del decreto del

Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento" (*enfasi aggiunta*).

In attuazione del richiamato art.13, co. 1 del D.lgs. 99/2004 in materia di gestione del fascicolo aziendale, l'AGEA ha predisposto annualmente delle convenzioni quadro sottoscritte dai diversi CAA, nelle quali sono stati previsti ulteriori compiti e obblighi in capo ai Centri autorizzati di assistenza agricola.

Dalla richiamata disciplina emerge, quindi, che i CAA, nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi agricoli, svolgono fondamentali funzioni di pubblico interesse su delega dell'AGEA finalizzate a garantire un'acquisizione di documentazione regolare, ordinata e completa, anche in considerazione del fatto che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle PP.AA. interessate, per cui queste informazioni debbono essere dotate del più elevato livello possibile di attendibilità.

Nella richiamata sequenza procedimentale i due principali documenti prodotti dal CAA sono la scheda di validazione del fascicolo aziendale e la domanda unica di pagamento.

La scheda di validazione certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal CAA mandatario. Il

documento viene, quindi, archiviato telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dal responsabile del CAA e dall'agricoltore, viene custodita presso la sede operativa del CAA mandatario. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte, descrivendone la tipologia, la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.) e il titolo di disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, concessione, ecc.). Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei singoli campi della DUP annuale, che viene compilata direttamente sul Portale SIAN dal CAA. Quest'ultimo provvede, quindi, a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, è custodita dall'intermediario con la relativa documentazione giustificativa.

Da quanto detto emerge che il ruolo del CAA non è quello di mero trasmettitore dei documenti consegnati dal titolare dell'impresa agricola per l'elaborazione del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento ma è quello di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un "percorso di legalità/regolarità".

Ne deriva che i CAA tramite i responsabili di sede ed i relativi operatori abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del caso concreto, permettano di accertare l'effettiva

sussistenza delle condizioni di accesso al sostegno, prima fra tutte l'effettiva titolarità giuridica dei fondi dichiarati.

A ciò si aggiunga che la certificazione catastale o altra documentazione ufficiale prevista con equivalenza probatoria circa la titolarità della conduzione dei terreni deve essere inserita dal CAA nel fascicolo cartaceo del produttore, custodita dallo stesso e messa a disposizione degli incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

3.2.2. Tanto premesso, va certamente affermata la responsabilità delle convenute La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana le quali, violando palesemente gli obblighi incombenti sul CAA di appartenenza, hanno scientemente omesso ogni verifica sull'esistenza dei titoli di conduzione vantati dalla ditta Scinardo Tenghi Carmela, rilasciando telematicamente per le campagne di riferimento le domande di aiuto e le schede di validazione del fascicolo aziendale così da contribuire in modo determinante alla causazione dell'illecito erariale oggetto dell'odierno giudizio.

La gravità della condotta delle due suddette convenute e la consapevolezza della truffa in danno all'AGEA emergono con chiarezza dagli elementi fattuali evidenziati dalla Procura contabile e acquisiti nell'attività d'indagine svolta dalla P.G. In particolare viene in evidenza il fatto che per le campagne agricole 2010-2014 non sono stati rinvenuti i fascicoli cartacei della Ditta beneficiaria per gli anni 2010-2013 e nel fascicolo dell'anno 2014 non sono stati rinvenuti le dichiarazioni sostitutive e gli altri documenti giustificativi dei titoli di

conduzione dei terreni dichiarati, cosa che porta questo Collegio a ritenere che i titoli di conduzione dei terreni dichiarati nelle suddette domande di pagamento e nelle relative schede di validazione del fascicolo aziendale oltre che falsi siano stati del tutto inesistenti e che le convenute La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana abbiano validato le domande di aiuto e i relativi fascicoli aziendali in assenza della necessaria documentazione probatoria, permettendo in modo consapevole l'attuazione della frode a danno dell'AGEA.

Alla luce delle suddette considerazioni, risulta evidente che le condotte delle sig.re. La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana siano imputabili a titolo di dolo, in quanto le stesse con coscienza e volontà hanno omesso i controlli di competenza rendendosi pienamente partecipi e sostenendo in modo determinante il meccanismo fraudolento che ha portato la ditta Scinardo Tenghi Carmela a percepire indebitamente i contributi agricoli oggetto di contestazione.

Sussiste, pertanto, la responsabilità amministrativa della sig.ra La Paglia Salvatrice e della sig.ra Catalano Maria Sebastiana che vanno, quindi, condannate in solido, per le campagne di riferimento, con Scinardo Tenghi Carmela al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari ai contributi FEAGA indebitamente percepiti per le campagne agricole 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

5. Conclusivamente, per tutto quanto sopra argomentato, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale e per l'effetto condanna la sig.ra Scinardo Tenghi Carmela al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro 152.534,22 corrispondente ai

contributi indebiti delle campagne dal 2010 al 2018, condanna la sig.ra

La Paglia Salvatrice in solido con la suddetta sig.ra Scinardo Tenghi

Carmela al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro

98.718,29 corrispondente ai contributi indebiti delle campagne 2010,

2011, 2012 e 2013 e condanna la sig.ra Catalano Maria Sebastiana in

solido con la suddetta sig.ra Scinardo Tenghi Carmela al pagamento in

favore dell'AGEA della somma pari a euro 21.674,5629 corrispondente

ai contributi indebiti della campagna 2014.

Su tali somme vanno applicati la rivalutazione monetaria, determinata

secondo gli indici ISTAT a decorrere dalle date di percezione dei

contributi come specificato nella parte in fatto e sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla

somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino

all'effettivo soddisfo.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si

liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda

proposta dalla Procura regionale

- condanna la sig.ra Scinardo Tenghi Carmela al pagamento in favore

dell'AGEA della somma pari a euro 152.534,22

(centocinquantaduemilacinquecentotrentaquattro/22), maggiorata della

rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli

importi ricevuti a decorrere dalle date di pagamento come sopra

specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna la sig.ra La Paglia Salvatrice, in solido con la suddetta sig.ra Scinardo Tenghi Carmela, al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro 98.718,29 (*novantottomilasettecentodiciotto/29*), maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti per le campagne dal 2010 al 2013 a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna la sig.ra Catalano Maria Sebastiana, in solido con la suddetta sig.ra Scinardo Tenghi Carmela, al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro 21.674,56 (*ventunomila seicentosettantaquattro/56*), maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti per la campagna 2014 a decorrere dalle date di pagamento come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

- condanna tutti i convenuti al pagamento, in solido, in favore dello Stato delle spese di giustizia, che si liquidano in euro 1.880,24 (*milleottocentottanta/24*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

